



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 27 Aprile 2010

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	A
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	A
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il VICE PRESIDENTE RUSSO GUGLIELMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE UGUCCIONI LUCA.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 41404/2010 DELIBERAZIONE N. 175

COMUNE DI FORLÌ'. "VARIANTE AL P.O.C. ED AL R.U.E. RELATIVA AL CENTRO COMMERCIALE DI PIEVEACQUEDOTTO IN ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE IN MATERIA DI STRUTTURE DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE", ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.171 DEL 14.12.2009. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 33, C. 4-BIS ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. INTEGRATE CON L'ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI ART. 5 DELLA MEDESIMA L.R. 20/2000 E S.M.I.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al Piano Operativo Comunale (P.O.C.) e al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.) del Comune di Forlì, denominata "Variante al P.O.C. ed al R.U.E. relativa al centro commerciale di Pieveacquedotto in attuazione della pianificazione provinciale in materia di strutture di rilevanza sovracomunale", adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 171 del 14 dicembre 2009 e trasmessa a questa Amministrazione provinciale in data 30 dicembre 2009 ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 4-bis, e dell'art. 34 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. (acquisita agli atti con prot. prov. n. 6 del 4 gennaio 2010);

Premesso che il Comune di Forlì è dotato di Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), di Piano Operativo Comunale e di Regolamento Urbanistico ed Edilizio, adottati con deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 23 giugno 2008 ai sensi dei commi 5 e 6-bis dell'art. 43 della L.R. 20/2000;

Premesso altresì:

- che con deliberazioni della Giunta provinciale n. 6819/28 del 28 gennaio 2003 e n. 13929/72 del 18 febbraio 2003, è stata approvata la Variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Forlì ai sensi dell'art. 14 della L.R. 47/1978 e s.m.i.;
- che, con Variante parziale denominata "Variante di anticipazione nel quadro delle scelte urbanistiche del nuovo P.R.G.", adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 dell'8 marzo 1999 ed approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 14066/195 dell'11 aprile 2000, è stato individuato, all'interno del Polo di Pieveacquedotto, il comparto "Area centro commerciale" a destinazione ipermercato, esercizi commerciali specializzati e pubblici esercizi (sottozona DT4), soggetto a Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di iniziativa privata;
- che la successiva *Conferenza provinciale dei servizi per la valutazione dell'idoneità delle aree commerciali di rilievo sovracomunale*, prevista dall'art. 7 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114", ha approvato, nella riunione conclusiva del 21 marzo 2000, la localizzazione, il dimensionamento e le destinazioni d'uso delle aree commerciali di rilievo sovracomunale, tra cui anche quella di Pieveacquedotto;
- che nella Variante generale al P.R.G., approvata nel 2003, è stato confermato il Polo di Pieveacquedotto quale "Zona speciale di organizzazione della polarità territoriale", che comprende e recepisce le previsioni dei comparti "Area centro commerciale" e "Area logistica autotrasporto", oggetto della precedente Variante parziale del 1999;
- che, con successivo Accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica, sottoscritto tra il Comune di Forlì, la Provincia di Forlì-Cesena e la Società "Punta di Ferro srl" in data 10 novembre 2003 ed approvato con decreto del Presidente della Provincia del 18 novembre 2003, sono state apportate alcune modifiche al P.R.G. allora vigente, relative al comparto denominato "Area centro commerciale";
- che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886 del 14 settembre 2006, ha confermato quanto già stabilito in sede di Conferenza dei servizi, stante la compatibilità con gli indirizzi ed i criteri regionali (L.R. 14/1999 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 114/1998" e successive deliberazioni del Consiglio regionale), ovvero l'attribuzione al centro commerciale di Pieveacquedotto, da parte degli strumenti urbanistici comunali, di una superficie di vendita pari a 21.500 mq (P.T.C.P., *Norme - art. 67, comma 1; P.T.C.P., Relazione di progetto - tab. 3.2 "Caratteristiche delle nuove strutture di vendita medio-grandi"*);
- che, successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di programma del 2003, la Società "Punta di Ferro srl" aveva predisposto un progetto di Piano particolareggiato in variante al P.R.G., la cui

procedura si è interrotta per sopravvenute vicende giudiziarie della Società medesima, relative alle modalità di esecuzione dell'intervento approvato nel citato Accordo;

- che il presidente della Società "Coopsette" (che ha acquisito la Società "Punta di Ferro srl" nel 2008) ha ripresentato il progetto di Piano particolareggiato in variante, atteso che il Collegio di vigilanza dell'Accordo di programma, nella seduta del 9 febbraio 2009:
 - aveva preso atto del ripristino della legalità urbanistica ed edilizia, nel rispetto delle condizioni dell'Accordo di programma originario del 2003, da parte della Società;
 - aveva stabilito che spettasse al Comune proporre le modalità procedurali di approvazione del summenzionato Piano particolareggiato, allorché i contenuti dello stesso fossero conformi al vigente P.T.C.P.;

Richiamati inoltre i seguenti contenuti in relazione alle previsioni urbanistiche afferenti il Polo di Pieveacquedotto:

- ad esito della *Conferenza provinciale dei servizi per la valutazione dell'idoneità delle aree commerciali di rilievo sovracomunale*, che ha concluso i propri lavori nella seduta del 21 marzo 2000, l'unica grande struttura di vendita di nuova realizzazione (centro commerciale di attrazione di livello superiore) è prevista a Forlì, nel Polo di Pieveacquedotto, per 7.500 mq di superficie di vendita alimentare e 14.000 mq di superficie di vendita extralimentare (P.T.C.P., *Norme* – art. 67; P.T.C.P., *Relazione* – par. 3.2.2)
- il P.T.C.P. conferma il polo di Pieveacquedotto come polo plurifunzionale complesso in espansione (P.T.C.P., *Norme* – art. 66; P.T.C.P., *Relazione* – par. 3.2.1);
- in tal senso, in aggiunta alle funzioni insediate (sistema fieristico-direzionale con funzioni integrate di tipo logistico e sportivo-ricreative), la strumentazione urbanistica vigente conferma/prevede nel Polo la collocazione di importanti funzioni di livello sovracomunale:
 - incremento delle funzioni espositive e di servizio;
 - nuovo mercato ortofrutticolo con servizi annessi;
 - centro commerciale con ipermercato;
 - attività terziarie ed alberghiere;
- queste previsioni funzionali sono supportate da un nuovo assetto viario che si inserisce nel rinnovamento del quadro infrastrutturale complessivo del territorio teso a creare e garantire le condizioni di accessibilità indispensabili alla localizzazione di queste funzioni generanti elevata attrattività di persone e merci;

Atteso che l'area interessata dalla Variante in oggetto risulta essere compresa in parte nell'Ambito specializzato per attività terziarie inserito nell'area urbana centrale del territorio urbanizzato (R.U.E.) ed in parte nell'Ambito specializzato per attività terziarie inserito nell'area urbana centrale del territorio urbanizzabile (P.O.C.), la sua conformazione urbanistica di dettaglio comprende le seguenti previsioni:

- per quanto concerne il R.U.E. (Tavole P – Usi e trasformazioni del territorio urbanizzato e urbanizzabile):
 - comparto di 120.605 mq di superficie territoriale classificato come Sottozona T3 (*Zone terziarie di espansione previste dal P.R.G. 1988 e dalla Variante di anticipazione del 1999, confermate, attuate*) validato dalla *Conferenza provinciale dei servizi per la localizzazione delle aree idonee all'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita*, ex art. 7 della L.R. 14/1999 del 21 marzo 2000, quale Centro commerciale di attrazione superiore, identificato con il n. 5 all'elaborato di P.O.C.-R.U.E. "Tavola del commercio" e relativo "Allegato A", avente superficie di vendita massima indicata pari a 14.000 mq;
 - lotto di 1.580 mq classificato come Sottozona B1.4 (*Zone edificate a prevalente destinazione residenziale del sistema insediativo dell'area urbana centrale della città consolidata – Tessuti urbani di frangia*);
- per quanto concerne il P.O.C. (Tavole P – Usi e trasformazioni del territorio urbanizzato e urbanizzabile):

- comparto di 22.060 mq classificato come Sottozona T3 (*Zone terziarie di espansione previste dal P.R.G. 1988 e dalla Variante di anticipazione 1999, confermate, da attuare*), anch'esso validato come area commerciale di rilievo sovracomunale;
- area di 3.500 mq compresa nel perimetro del comparto PA 2 (*Zone speciali di organizzazione delle polarità territoriali – Sistema insediativo di Pieveacquedotto*).

Atteso altresì:

- che la presente proposta di Variante consente di allineare la strumentazione urbanistica vigente alla superficie di vendita – destinata all'esercizio del commercio al dettaglio – attribuita al summenzionato comparto T3 dalla pianificazione provinciale (*P.T.C.P., Norme – art. 67, comma 1; P.T.C.P., Relazione di progetto – tab. 3.2 "Caratteristiche delle nuove strutture di vendita medio-grandi"*);
- che pertanto, in coerenza con le previsioni del P.T.C.P. vigente la presente Variante allinea la superficie di vendita del comparto di cui trattasi dagli attuali 14.000 a complessivi 21.500 mq, di cui massimo 7.500 mq di superficie di vendita destinati alla grande struttura di vendita a carattere prevalentemente alimentare (lper);

la Variante in oggetto, inerisce la modifica e/o l'adeguamento alle seguenti previsioni:

- ampliamento della struttura terziaria in corso di realizzazione sull'area T3 di 120.605 mq, utilizzando il comparto T3 di 22.060 mq posto sul confine nord dell'ambito in oggetto;
- inserimento nella nuova area di intervento del lotto B1.4 di 1.580 mq posto sulla Via Ca' Mattioli e di un'area di 3.500 mq facente parte del comparto PA 2, necessari per la costruzione di una nuova rotatoria funzionale alle esigenze di regolamentazione dei flussi veicolari in entrata ed in uscita dal centro commerciale;
- assoggettamento delle aree sopra descritte ad un unico comparto attuativo al fine di rendere l'intervento più funzionale e meglio regolamentabile, in considerazione dei molteplici aspetti che la natura di tale insediamento esprime, stante la facoltà concessa dal quarto comma dell'art. 8 delle Norme tecniche di attuazione del P.O.C.;
- incremento della potenzialità edificatoria, in quanto vengono superati i parametri urbanistico-edilizi previsti per le singole sottozone. La Variante definisce, pertanto, un unico comparto T3 che si estende su una superficie territoriale complessiva pari a 147.745 mq, con una potenzialità edificatoria di 44.000 di S.U.L., con un indice di utilizzazione territoriale pari a 0,30 mq/mq; l'aumento della capacità edificatoria è in gran parte finalizzato alla realizzazione di maggiori spazi per gallerie e servizi, in armonia con il progetto già approvato;
- esclusione dal computo della S.U.L. dei parcheggi realizzati al piano di campagna, analogamente a quanto è avvenuto per il Piano particolareggiato già approvato, stante l'espressa impossibilità di costruire parcheggi interrati;

Alla luce dei perfezionamenti alla strumentazione urbanistica comunale proposti con la Variante in oggetto, si da atto della modifica dei seguenti elaborati:

- R.U.E. - Tavole P/12, P/13, P/20 e P/21 "Usi e trasformazioni del territorio urbanizzato e rurale" e P.O.C. - Tavole P/12, P/13, P/20 e P/21 "Usi e trasformazioni del territorio urbanizzato ed urbanizzabile", individuanti un'unica zona T3 avente una superficie territoriale complessiva pari a 147.745 mq, che ingloba i due comparti T3 preesistenti, il lotto B1.4 posto sulla Via Ca' Mattioli ed una porzione del comparto PA 2;
- P.O.C.-R.U.E. - Tavola AT/16 "Schede di assetto urbanistico del sistema insediativo di Pieveacquedotto", in cui viene effettuata la stessa operazione di accorpamento di cui agli elaborati cartografici precedentemente descritti, con la rappresentazione di massima dei seguenti elementi:
 - nuova rotatoria prevista sull'asse parallelo alla Via Ravegnana;
 - individuazione dell'area privata di pertinenza;
 - indicazione dell'ambito di edificazione.
- P.O.C. - Schede normative delle aree T3 e del comparto PA 2 del Polo di Pieveacquedotto (PA), in cui viene introdotta una nuova scheda riferita ad un unico Comparto T3 – Centro Commerciale, in

sostituzione delle due schede esistenti riferite ai due comparti T3 ora accorpati, contenente i nuovi dati dimensionali, i parametri urbanistico-edilizi e la puntuale definizione delle superfici di vendita.

- P.O.C.-R.U.E. - Tavola del Commercio "Aree destinate alla localizzazione di medie e grandi strutture di vendita", contenente l'individuazione dell'ambito relativo alla grande struttura commerciale;
- P.O.C. - Elenco vincoli espropriativi, contenente l'integrazione ai vincoli, relativi alle seguenti opere:
 - realizzazione di pista ciclabile in Via Punta di Ferro;
 - allargamento dell'innesto della Via Cervese sulla rotatoria posta tra la Via Costanzo II e la Via Gordini;
 - realizzazione di rotatorie tra la Via Zampeschi e la Via Due Ponti e Via Eugenio Servadei;
- P.S.C.-P.O.C.-R.U.E. - Tavola VA/21 "Vincoli antropici" relativamente alle fasce di rispetto stradale;
- P.O.C. - Allegato alle Norme tecniche "Schede di sintesi relative all'attuazione delle previsioni", relativamente ai dati dimensionali ed ai parametri urbanistico-edilizi del comparto PA 2;

La Variante in oggetto concerne quindi scelte di programmazione commerciale su aree a destinazione terziaria già conformate a tali usi dagli strumenti di pianificazione e non comporta l'inserimento di nuove previsioni, né modifica in modo sostanziale quelle esistenti.

Vista la legislazione nazionale e regionale vigente;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T.), approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (P.S.R.I.) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (P.G.Q.A.), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;
- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 29974/42 del 30 marzo 2009;

Considerato:

- che la conformazione urbanistica della struttura commerciale in oggetto nella dimensione indicata dei 21.500 mq di superficie di vendita complessiva è già legittimata nella strumentazione urbanistica comunale fin dal 2003; è infatti all'interno della procedura dell'Accordo di programma vigente che il Comune provvede all'adeguamento della propria scheda urbanistica relativa al Polo di Pieveacquedotto alle conclusioni della Conferenza dei servizi del marzo 2000;

- che laddove fosse, tuttavia, ritenuto che l'attuazione prefigurata del polo commerciale debba discendere dalle vigenti previsioni del P.T.C.P., compete alla ordinaria strumentazione urbanistica comunale provvedere alla sua attuazione;
- del fatto che l'intenzione dell'Amministrazione comunale di perfezionare la propria strumentazione urbanistica, confermando, per le previsioni in oggetto, quanto già previsto dal vigente P.T.C.P. si è estrinsecata in un iter amministrativo consistente in un doppio binario procedimentale, da concludersi con l'approvazione di una Variante ordinaria alla strumentazione urbanistica comunale per consentire al Comune di Forlì di rendere pienamente coerente al P.T.C.P. il proprio P.O.C. e R.U.E. e di una variante integrativa all'Accordo di programma del 2003 per i rimanenti contenuti concernenti le modifiche al piano particolareggiato di cui si è dato nota ai paragrafi precedenti;

Premesso inoltre:

- che con legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio", il recepimento della disciplina sulla valutazione ambientale dei piani è impostato su criteri di massima semplificazione, dando piena applicazione ai principi di integrazione e non duplicazione, introdotti con particolare enfasi dalla stessa direttiva in materia di V.A.S., proprio per evitare un eccessivo aggravamento delle procedure di approvazione dei piani;
- che, in tal senso, si è confermata la scelta, già operata dalla L.R. n. 20 del 2000, di non ricorrere per i piani territoriali e urbanistici ad una autonoma procedura di V.A.S., eventualmente preceduta dalla verifica di assoggettabilità, ma di integrare la valutazione ambientale nel procedimento di formazione del piano. Si è riconosciuto pertanto al documento di Val.S.A.T. il valore di rapporto ambientale, con il quale l'amministrazione procedente raccoglie e porta a sintesi le valutazioni sugli effetti ambientali del piano;
- che, in tal modo, per ciascun piano o variante ad esso si continua a seguire il procedimento di elaborazione ed approvazione previsto dalla L.R. 20/2000, integrato da quegli adempimenti e attività richiesti ai fini della valutazione ambientale dall'art. 5 della summenzionata L.R. 6/2009;
- che, sempre applicando il principio di integrazione, si è confermata la scelta già operata dalla L.R. n. 9 del 2008 di individuare l'autorità competente nell'amministrazione che si esprime obbligatoriamente sui piani, la Provincia per i piani comunali e la Regione per i piani provinciali, in modo da assicurare che tali enti si esprimano sulla sostenibilità ambientale dello strumento di pianificazione con lo stesso provvedimento stabilito dalla L.R. 20/2000. Di conseguenza, anche la valutazione ambientale va espressa, dalla Provincia o dalla Regione, entro i medesimi termini previsti per l'assunzione del provvedimento appena richiamato, i quali però decorrono dal momento in cui siano stati forniti alle medesime autorità tutti gli elementi conoscitivi e valutativi richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale;

Ritenuto che alla Variante al P.O.C. ed al R.U.E. oggetto della presente proposta debbano applicarsi, in materia di valutazione ambientale, le disposizioni di cui alla L.R. 20/2000 così come modificata dalla L.R. 6/2009;

Richiamato a tal fine l'art. 5 della novellata L.R. 20/2000, al comma 5, che prevede l'esclusione dalla procedura di valutazione prevista dal medesimo articolo *"le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e che si limitano ad introdurre:*

[...]

b) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;

[...]

Tutto ciò premesso, in merito alla Variante in oggetto:

- si ritiene di non formulare alcuna riserva stante il fatto che le previsioni contenute nella Variante in oggetto sono già state validate e legittimate dai vigenti strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica;
- medesima considerazione è da esprimersi in relazione alla valutazione ambientale delle previsioni contenute nella Variante, posto che la conseguente pianificazione attuativa, di cui al citato Accordo di programma integrativo, ai sensi dell'art. 5 della novellata L.R. 20/2000, dovrà individuare, descrivere e valutare, con un adeguato livello di dettaglio, gli impatti generati dall'insediamento di progetto e prevedere le necessarie misure mitigative e/o compensative che si renderanno necessarie;

Verificata la completezza degli atti:

la Variante in oggetto, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 171 del 14 dicembre 2009 secondo le procedure di cui agli artt. 33 e 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i., risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'ente competente è per il Comune obbligatoria:

- è stata prodotta la dichiarazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Forlì attestante che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato (nota acquisita agli atti con prot. prov. n. 6 del 4 gennaio 2010):
 - non è soggetto a vincoli di trasferimento o consolidamento degli abitati ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445;
 - non è soggetto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. del 30 dicembre 1923, n. 3267;
- è stata altresì prodotta la dichiarazione della Dirigente del Servizio Amministrativo ed Espropri del Comune di Forlì attestante l'invio della comunicazione in merito alla Variante in oggetto alle seguenti Autorità militari (medesima nota di cui sopra acquisita agli atti con prot. prov. n. 6 del 4 gennaio 2010):
 - Comando VI Reparto Infrastrutture Ufficio Demanio e Servitù Militari – Bologna;
 - Aeronautica Militare Comando I Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio – Milano;
 - p.c., Aeronautica Militare 113° S.T.D.I. Poggio Renatico – Cervia;
 - p.c. Aeronautica Militare – 2° Gruppo M.A. - Forlì
- è stato acquisito il parere di legge di competenza dell'Azienda U.S.L. di Forlì e di A.R.P.A. Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) LR 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall'art. 41 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori (acquisita agli atti con prot. prov. n. 37869 del 15 aprile 2010), con esito favorevole;
- è stata prodotta la dichiarazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Forlì attestante che non risultano pervenute osservazioni all'Amministrazione comunale nel termine dei sessanta giorni dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di avvenuta adozione (nota acquisita agli atti con prot. prov. n. 27498 del 18 marzo 2010);

Dato atto:

- che in adempimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 5, comma 6, della L.R. 20/2000 e s.m.i. e dell'art. 12, comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale:
 - A.R.P.A. Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;
- che in data 17 marzo 2009 è pervenuto il parere di A.R.P.A. (acquisito agli atti con prot. prov. n. 26613 in medesima data) che, in merito alla Variante in oggetto, esclude la necessità di sottoporre ad ulteriore procedura di V.A.S. la Variante al Piano in oggetto;

Richiamato quanto evidenziato nella soprastante parte narrativa;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. di non esprimere alcuna riserva ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 4-bis, e dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i. in merito alla "Variante al P.O.C. ed al R.U.E. relativa al centro commerciale di Pieveacquedotto in attuazione della pianificazione provinciale in materia di strutture di rilevanza sovracomunale" del Comune di Forlì, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 171 del 14 dicembre 2009, e trasmessa a questa Amministrazione provinciale in data 30 dicembre 2009, stante il fatto che le previsioni contenute nella Variante in oggetto sono già state validate e legittimate dai vigenti strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica;
2. di non esprimere, conseguentemente, alcuna considerazione in merito alla valutazione ambientale delle previsioni contenute nella Variante in oggetto, posto che la conseguente pianificazione attuativa, ai sensi dell'art. 5 della novellata L.R. 20/2000, dovrà individuare, descrivere e valutare, con un adeguato livello di dettaglio, gli impatti generati dall'insediamento di progetto e prevedere le necessarie misure mitigative e/o compensative che si renderanno necessarie;
3. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento deliberativo al Comune di Forlì per l'assunzione delle decisioni in merito alle riserve sopra formulate;

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso di approvazione di competenza del Comune di Forlì.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL VICE PRESIDENTE

Plaumo

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questa Provincia dal 29 APR. 2010 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

